

Prot. 418067/RU

Roma, 17 novembre 2020

A: Unione Energie per la Mobilità
Assopetroli
Assocostieri
Fegica
FAIB
FIGISC
ENI
IP

e, p.c. A: Direzione Accise – Energie ed Alcoli

A: Direzione Organizzazione e Digital
Transformation

OGGETTO: Scadenza dell'obbligo di denuncia degli impianti di distribuzione non presidiati già muniti di licenza di esercizio. Precisazioni.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.10, comma 1, della determinazione direttoriale prot.724 del 21 marzo 2019 e in applicazione della circolare n. 30/2020, il prossimo 1° dicembre 2020 scadrà il termine entro il quale gli esercenti impianti non presidiati (*ghost station*) già attivi alla data del 21 marzo 2019 sono tenuti ad integrare, ove necessario, la documentazione già presentata all'UD territorialmente competente.

Ovviamente, entro il medesimo termine, ove necessario, sono tenuti a fornire eventuali dati integrativi previsti dalla predetta circolare n. 30/2020, e non in precedenza comunicati all'UD competente, anche gli esercenti *ghost station* attivate successivamente alla pubblicazione della determinazione.

Al riguardo, essendo anche tali ultimi impianti già muniti di licenza di esercizio, gli esercenti, come indicato nella circolare n. 30/2020, procederanno a comunicare solo i dati ulteriori necessari all'UD per attivare il registro telematico e per rilasciare l'autorizzazione alla relativa tenuta ai sensi dell'art.10, comma 2, della determinazione.

In particolare, non è necessario produrre nuovamente la documentazione tecnica che deve essere già stata acquisita agli atti, in quanto presupposto al rilascio della licenza stessa.

**DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI
UFFICIO CONTROLLI ACCISE – ENERGIE, ALCOLI E TABACCHI**

Tale esclusione concerne, oltre ai documenti esplicitamente citati nel corpo della predetta circolare n. 30/2020, anche le informazioni relative alla matricola, al tipo ed alla tabella di taratura dei serbatoi di cui all'allegato 1 della medesima circolare nonché al modo di trasmissione, alla marca alla matricola e al modello dell'erogatore e al collegamento idraulico di cui all'allegato 2.

Parimenti, sempre per gli impianti già in attività, la posizione dei totalizzatori potrà essere comunicata anche con formati diversi da quelli codificati nell'allegato 2, purché idonei a garantire l'univoca identificazione all'interno della *ghost-station* dei predetti misuratori fiscali.

Ricevuta la comunicazione, gli Uffici provvederanno a definire la composizione del registro telematico per l'impianto e, conseguentemente, rilasceranno all' esercente l'autorizzazione alla presentazione in forma telematica dei dati del registro di carico e scarico ed alla relativa storicizzazione nel concentratore esterno.

L'erogazione di gas naturale deve essere denunciata dall' esercente ai sensi dell'art. 25, comma 2, del TUA^[1]. Tuttavia non è previsto l'invio dei dati di contabilità delle relative movimentazioni, in considerazione dell'esclusione di tale prodotto dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del medesimo testo unico.

Ovviamente, l'UD territorialmente competente non rilascerà il registro cartaceo per l'anno 2021 agli esercenti che saranno autorizzati alla tenuta del registro in forma telematica anteriormente al 1° gennaio 2021 e, comunque, in tempo utile per consentire l'invio dei predetti dati in forma telematica.

Viceversa, nei casi in cui non fosse possibile pervenire al perfezionamento dell'autorizzazione entro tale scadenza, l'UD procederà a rilasciare il registro cartaceo per il 2021, fermo restando che quest'ultimo sarà chiuso una volta attivato il registro telematico, secondo le istruzioni della circolare n. 38/2020.

IL DIRETTORE CENTRALE
Maurizio Montemagno
firma autografa⁽²⁾

^[1] Cfr. pag.5, sezione d) della circolare n. 30/2020, con l'indicazione del "metano" tra i possibili prodotti erogati.

⁽²⁾ Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.